



COMUNE DI GROTTI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n. 3 del 16/01/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia dal 17 al 31 gennaio 2021.

IL SINDACO

- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Visto** il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 30;
- Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute 19 novembre 2020 «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*»;
- Visto** il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 24;
- Visto** il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»»;
- Visto** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;
- Visto** il decreto-legge 05 gennaio 2021, n. 1 «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*” che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*” che dispone all'art.14: “*1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021*” ... “*3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione*”;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n.10 del 16/01/2021 in materia di Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, in particolare, l'art. 1 che dispone nel territorio della Regione Siciliana l'efficacia delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, salvo l'applicazione delle ulteriori misure contenitive previste dalla stessa, e l'art. 11 che dispone l'efficacia dell'ordinanza dal 17 al 31 gennaio 2021;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.50 del 14/10/2020 con oggetto “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 24/11/2020*” con la quale è stata prorogata l'efficacia delle Ordinanze Sindacali:

- n. 41 del 01/08/2020 “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Mercatino settimanale*”;
- n. 42 del 01/08/2020 “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Cimitero comunale*”;
- n. 43 del 01/08/2020 “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020. Biblioteca comunale*”;
- n. 44 del 01/08/2020 “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Accesso aree e strutture pubbliche*”;
- n. 45 del 11/08/2020 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in applicazione del D.9.C.M. del 7 agosto 2020 nonché l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.31 del 09/08/2020*”.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.53 del 28/10/2020 con oggetto “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 24/11/2020*” con la quale è stata prorogata l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 50/2020;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.60 del 28/11/2020 con oggetto “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 03/12/2020*” con la quale è stata prorogata l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 53/2020;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.63 del 04/12/2020 con oggetto “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 15/01/2021*” con la quale è stata prorogata l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 60/2020;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.2 del 09/01/2021 con oggetto “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 31/01/2021*” con la quale è stata prorogata l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 04/12/2020;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 22/09/2020 “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che disciplina l'accesso negli uffici comunali;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.58 del 13/11/2020 con oggetto “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure restrittive per i funerali*”;

Ritenuto necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso

dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel territorio della Provincia di Agrigento;

Sentito il Segretario Comunale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50, comma 5, del TUEL *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...”*;

ORDINA

1. In ossequio all'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n.10 del 16/01/2021:
 - Per il secondo e terzo anno della Scuola secondaria di primo grado: l'attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e nei termini disciplinati dalla normativa vigente nel periodo compreso tra il 17 e il 31 gennaio 2021;
 - Per il primo anno della Scuola secondaria di primo grado Scuola Primaria, la Scuola dell'Infanzia e i Servizi Educativi dell'Infanzia: la regolare prosecuzione dell'attività didattica in presenza.
2. Nei giorni di giovedì 21 e 28 gennaio 2021 il mercatino settimanale si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 *“... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici ...”*.
3. La sospensione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera m), del DPCM 14 gennaio 2021, dei servizi bibliotecari nel periodo compreso tra il 17 e il 31 gennaio 2021.
4. Le Agenzie di pompe funebri sono onerate dell'organizzazione delle misure organizzative per il rispetto della normativa anti-covid finalizzate a limitare gli assembramenti per quanto concerne lo svolgimento dei funerali; le stesse dovranno assicurare la presenza di personale adeguato all'ingresso e all'uscita delle chiese ed al cimitero, nonché lungo il percorso dei cortei funebri. Le Agenzie di pompe funebri sono altresì onerate del rispetto delle misure contenute nell'Allegato 1 *“Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo”* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021.
5. La chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 31 gennaio 2021, consentendo l'ingresso solo per motivazioni urgenti e indifferibili, fermo restando le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 49 del 22/09/2020 che disciplina l'accesso negli uffici comunali.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n.2 del 09/01/2021, quelle dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n.10 del 16/01/2021 nonché quelle di cui al DPCM del 14 gennaio 2021.
7. L'efficacia della presente Ordinanza **dal 17 al 31 gennaio 2021**.

DISPONE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
4. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

IL SINDACO

F.TO DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA